Allegato 2

Tabella 1

Art. 9 Decreto-legge n. 52/2021 (Legge n. 87/2021)					
Comma 2				**Comma 3**	
la Certificazione verde **attesta:**				la certificazione	
a) **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo**	b) **avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto a seguito di infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con circolari del Ministero della Salute**	c) **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest'ultimo anche su campione salivare) e nel rispetto dei criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2**	cbis) **avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo**	- **viene rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose**	- **viene rilasciata contestualmente alla somministrazione della singola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2**
la certificazione					
Ha validità 12 mesi decorrenti dal completamento del ciclo vaccinale (comma 3)	Ha validità 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione. In detto periodo cessa di avere validità se l'interessato viene identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2 (comma 4)	Ha validità 48 **([1])** ore dall'esecuzione del test (comma 5)	Ha validità 12 mesi dall'avvenuta guarigione (comma 4 bis)	Ha validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale	Ha validità dalla medesima somministrazione per 12 mesi
Perde di validità se nel periodo di vigenza della stessa l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.				Perde di validità se nel periodo di vigenza della stessa l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.	Perde di validità se nel periodo di vigenza della stessa l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

[1] Si evidenzia che nell'iter parlamentare inerente la Legge di conversione del Decreto-legge n. 111/2021 tale validità sembra elevata a 72 ore